



Unione Rubicone e Mare

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE NUMERO 27 DEL 29/12/2020

OGGETTO: ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E VIGENTI STRUMENTI URNANISTICI INTECOMUNALI (PSI-RUE). RECEPIMENTO IN VIA INTERPRETATIVA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

L'anno 2020 addì 29 Dicembre alle ore 19:45 in videoconferenza da remoto, in seguito avvisi spediti nei termini di legge, si è convocato il Consiglio dell'Unione in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO ALLARGATA

Comune		Consiglieri	Voti	Presente	Assente
PRESIDENTE UNIONE Sindaco San Mauro Pascoli		GARBUGLIA LUCIANA	2	X	
Borghi	Maggioranza	DELUCA LUIGI	2		X
	Minoranza	GESSI LORIS	1	X	
Cesenatico	Maggioranza	ZOFFOLI BEATRICE	10		X
		NARDIELLO GIUSEPPE	10	X	
	Minoranza	AMORMINO LINA	5		X
		AMADIO JESSICA	5	X	
Gambettola	Maggioranza	BAIARDI FAUSTA	8	X	
	Minoranza	TOGNI DENIS	4		X
Gatteo	Maggioranza	CASADEI DENIEL	6	X	
	Minoranza	NERI FRANCO	3		X
Longiano	Maggioranza	GALBUCCI ALESSANDRO	6	X	
	Minoranza	GIANNINI ELISA	3		X
Roncofreddo	Maggioranza	SATANASSI MARCO	2	X	
	Minoranza	PLACUZZI DANIELE	1	X	
San Mauro Pascoli	Maggioranza	ERMETI DENIS	8	X	
	Minoranza	ROSSI NICOLA	4		X
Savignano sul Rubicone	Maggioranza	GOBBI GIANPAOLO	7	X	
		D'AMBROSIO ANIELLO	7	X	
	Minoranza	SALVI FILIPPO	3,5	X	
		ACINI PATRIZIA	3,5	X	
Sogliano al	Maggioranza	MONTI FABIO	2		X

Rubicone	Minoranza	BERNUCCI GIANFRANCO	1		X
TOTALE VOTI			104	70	

Sono presenti, come componenti "esterni ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto:

Sindaci:	Presente	Assente
Sindaco Borghi		X
Sindaco Cesenatico		X
Sindaco Gambettola		X
Sindaco Longiano		X
Sindaco Roncofreddo		X
Sindaco Savignano sul Rubicone	X	
Sindaco Gatteo	X	
Sindaco Sogliano al Rubicone		X

Dopo aver constatato il numero legale dei presenti, il Presidente Deniel Casadei, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dell'Unione Margherita Campidelli presente in sede.

PROPOSTA DEL SETTORE: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI INTECOMUNALI (PSI-RUE). RECEPIMENTO IN VIA INTERPRETATIVA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE RUBICONE E MARE

Sentita la relazione illustrativa della seguente proposta deliberativa da parte dell'assessore dell'Unione all'Urbanistica e Sismica, Filippo Giovannini;

Premesso che:

- i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone hanno conferito all'Unione Rubicone e Mare le funzioni in materia urbanistica con Convenzione Rep. n. 58 del 26/09/2012, aggiornata ed integrata con Convenzione Rep. n. 78 del 10/09/2018;
- con Deliberazione n. 15 del 14 maggio 2018, il Consiglio dell'Unione ha approvato PSC e RUE intercomunali, ai sensi della L.R. 20/2000, entrati in vigore dal 30/05/2018, data di pubblicazione sul BUR Emilia Romagna.

Visto che:

- Il recente decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), ha introdotto, fra le misure finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure amministrative in vista del rilancio delle attività economiche e produttive, numerose modifiche al testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- tali modifiche, contenute nell'articolo 10 del decreto legge, investono tutti i settori dell'attività edilizia e alcune di esse sono di immediato impatto per le imprese che devono predisporre i progetti e avviare la necessaria interlocuzione con le amministrazioni competenti;
- in particolare le modifiche riguardano, in modo sostanziale, sia l'articolo 2-bis, comma 1-ter, del DPR 380/2001, in tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti (comma 1, lettera a) dell'articolo 10), e sia l'articolo 3, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia con specifico riguardo sempre agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili preesistenti (comma 1, lettera b) dell'articolo 10);
- la nuova definizione di “*ristrutturazione edilizia*” contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, quale risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 76/2020 e dalla legge di conversione, fa riferimento a “*interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”;*
- le disposizioni del nuovo DPR 380/2001, all'articolo 2-bis, comma 1-ter, prevedono in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

Dato atto che:

- il RUE è redatto secondo quanto disposto dall'art.29 della LR 20/2000 e della LR 15/2013; ha per oggetto la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili e contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, trasformazione e conservazione delle opere edilizie, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
- negli ambiti urbani, il Piano urbanistico persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso;
- in base ai caratteri morfologici, tipologici e funzionali prevalenti gli ambiti urbani sono articolati in sub-ambiti, dove, sulla base delle tipologie edilizie sono ammessi interventi diretti, pertinenziali e di nuova costruzione al fine di attuare il completamento, la qualificazione funzionale ed edilizia del tessuto urbano e degli edifici esistenti;
- per dare attuazione ai principi ed obiettivi di qualificazione e recupero funzionale del patrimonio edilizio il RUE stabilisce, ai sensi della LR 20/2000 art. 7 ter, incentivi volumetrici per realizzare, nei subambiti individuati, gli obiettivi prioritari di interesse pubblico consistenti nel miglioramento, adeguamento sismico e nell'efficientamento energetico. Tale incentivo, in relazione allo specifico tessuto urbano, viene associato sia ad interventi di ristrutturazione edilizia, che ad interventi di nuova costruzione, secondo le definizioni vigenti al momento di approvazione dello strumento urbanistico, come richiamato dal Regolamento Edilizio – I Parte.
- il RUE, inoltre, nel disciplinare le trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente, stabilisce i limiti e le condizioni di intervento in relazione alle distanze dalle strade (Dcs), distanze dai confini di proprietà (Dcp), distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Dpf) aggiungendo la seguente condizione *"negli edifici esistenti sono comunque ammessi interventi edilizi in deroga agli art. 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, secondo quanto indicato all'art. 7-ter della LR 20/2000"*.

Atteso che:

- le definizioni degli interventi edilizi stabiliti dalla legislazione statale costituiscono principi fondamentali della materia, perché è in conformità alle medesime categorie edilizie che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, relativamente al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 380 del 2001 le definizioni statali degli interventi edilizi prevalgono anche sulle disposizioni eventualmente previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dai regolamenti edilizi.

Considerato che:

- le modifiche introdotte dal Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n.120, introducono una specifica disciplina relativa alle “deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati” ed una mutata definizione di ristrutturazione edilizia.

Pertanto, appare opportuno procedere alla disamina delle modifiche apportate al testo unico dell'edilizia e fornire i necessari chiarimenti interpretativi per l'attuazione delle disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

Dato atto che le innovazioni significative apportate alle disposizioni previgenti sono:

- la sostituzione del riferimento ad interventi di “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica” con la più articolata definizione per la quale rientrano nella ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” rafforzata da un ulteriore periodo nel quale gli interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana;
- le previsioni in merito al “rispetto delle distanze” contenute nel comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico, che sono specificatamente intese a disciplinare i casi in cui siano oggetto di demolizione e ricostruzione edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze (ivi comprese quelle contenute nel D.M. n.1444/1968), tali da non consentire la nuova edificazione. In questi casi la ricostruzione, come chiarisce il primo periodo del comma 1-ter, la ricostruzione è possibile in deroga alle norme, precedentemente richiamate, con il mantenimento delle distanze preesistenti, nel caso non fosse possibile la modifica dell'originaria area di sedime e purché l'edificio originario fosse stato legittimamente realizzato (art.9-bis del Testo unico).

E' importante, infine, rilevare che le nuove previsioni in materia di demolizione e ricostruzione sono riferite ad “ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici” e quindi indipendentemente dalla ascrivibilità degli interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia o a quella della nuova costruzione.

Ritenuto, quindi, che i chiarimenti interpretativi per l'attuazione delle disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico ed Edilizio possano essere i seguenti:

- l'articolo 4.5.1 del RUE deve essere interpretato nel senso che *“In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti[1], in attuazione dell'art. 2-bis, comma 1ter, DPR 380/2001”;*
- che a seguito della nuova formulazione della deroga per gli interventi di ricostruzione, non trova quindi più applicazione la previsione secondo la quale *“negli edifici esistenti sono*

comunque ammessi interventi edilizi in deroga agli art. 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, secondo quanto indicato all'art. 7-ter della LR 20/2000", previsione che peraltro alcune recenti pronunce giurisprudenziali non ritenevano del tutto coerente con quanto previsto a livello nazionale;

- gli articoli 4.8.1, 4.8.3 e 4.9.3, che prevedono l'incentivo volumetrico per qualificare il patrimonio edilizio esistente (art. 7-ter L.R.20/2000) attraverso interventi di nuova costruzione, dovranno ora comprendere anche gli interventi ascrivibili alla categoria di intervento della "ristrutturazione edilizia", ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett d) del DPR 380/2001.

Tali interventi comprendono demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche così come gli interventi comportanti incrementi di volumetria per l'adeguamento alla normativa antisismica, ma anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici, per l'efficientamento e per finalità di "rigenerazione urbana", riferiti a immobili in condizioni di dismissione o degrado, anche in riferimento alla non idoneità statica.

Visti:

- l'art. 10 del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 ;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 così come modificato dalla L. n. 120/2020;
- la L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", per le parti ancora in vigore;
- la L.R. 24/2017 "Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 15/2013 "Semplificazione della Disciplina Edilizia".

Richiamato l'articolo 42 del T.U. n.267/2000 – ordinamento EE.LL.

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Settore Tecnico - Programmazione territoriale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. n.267/2000 – ordinamento EE.LL.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Rubicone e Mare di nomina dell'Ing. Eva Cerri quale Responsabile del Settore Tecnico - Programmazione Territoriale, prot. n. 18208 del 7 maggio 2020.

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame delle competenti Commissioni consiliari dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone ed ai Consiglieri dell'Unione Rubicone e Mare,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di interpretare la disciplina relativa alle “deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”, inserita all’art. 4.5.1 del RUE secondo quanto stabilito dall’articolo 2-bis, comma 1-ter, del DPR 380/2001, in tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti.
2. di interpretare le disposizioni dello strumento urbanistico, riportate agli artt. 4.8.1, 4.8.3 e 4.9.3, in relazione alla mutata definizione di “*ristrutturazione edilizia*”, introdotta dall’art. 10 del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120. Tali disposizioni che prevedono l’incentivo volumetrico per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente (art. 7-ter L.R.20/2000) attraverso interventi di nuova costruzione, dovranno ora comprendere anche gli interventi ascrivibili alla categoria di intervento della “*ristrutturazione edilizia*”, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett d) del DPR 380/2001.
3. Di pubblicare integralmente la presente delibera “ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI INTERCOMUNALI (PSI-RUE). RECEPIMENTO IN VIA INTERPRETATIVA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI” sul sito istituzionale dell’Unione Rubicone e Mare, nella sezione Piani Urbanistici.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 – del D.Lgs 267/2000.

[1]P.to 3 Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Funzione pubblica del dicembre 2020

Illustra la presente proposta deliberativa l’assessore all’Urbanistica e Sismica dell’Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini; si riporta di seguito la trascrizione integrale del verbale:

GIOVANNINI

Grazie presidente. I punti cardine di questa delibera sono due, sostanzialmente e tutti e due molto importanti, come si diceva nei punti che ha letto il presidente.

Il primo andrei in questo ordine, è una rilettura, alla luce del DL del 16.7, poi convertito poi in legge 120; mentre prima il nostro strumento edilizio, il RUE; dava al concetto di rigenerazione urbana lo legava a nuove costruzioni, consentendo quindi un aumento volumetrico, da 7,60 m. a 10,80 m., adesso con questa nuova legge nazionale viene allargato lo spettro del significato del sito d’area, di quello che può entrare all’interno della rigenerazione urbana, in

quanto anche gli edifici oggetto di ristrutturazione possono rientrare all'interno del tema della rigenerazione urbana, e anche dell'incremento volumetrico.

Diciamo che il DL, questa legge di luglio e rispettivamente di settembre, hanno allargato anche le maglie della ristrutturazione, perché si può annoverare tra la ristrutturazione anche e non solo, la demolizione e ricostruzione in sagoma, ma anche una modifica di quella che è il sedime dell'edificio esistente. Poi però c'è stata una successiva interpretazione, sempre del ministero che in realtà avrebbe rivisto un pochetto, in modo più stringente i fabbricati che potevano, o possono accedere alla rigenerazione urbana, cito testualmente " ... al recupero e riqualificazione di aree urbane di immobili in condizione di dismissione o di degrado", e questo rischiava di essere un freno abbastanza forte per la rigenerazione urbana, che andava anche un po' in contrasto con quello che era lo spirito del nostro strumento edilizio; però gli uffici hanno aggiunto, anche consultandosi con il proprio legale, per non aggiungere cose che poi non avrebbero potuto avere una tenuta a livello pratico, un riferimento alla non idoneità statica, per cui possono rientrare nel dettaglio gli edifici non idonei staticamente, a meno che non siano edifici fatti negli ultimi 15 anni, che rientrano tutti.

Diciamo che si è trovato il modo per riallargare lo spettro della ristrutturazione e quindi gli edifici possono accedere al piano della rigenerazione.

E qui vado subito all'altro punto che ritengo molto importante sulla interpretazione, per quanto riguarda le distanze tra edifici, praticamente la lettura e interpretazione che si dà al tema delle distanze, che come sappiamo è un tema sempre molto delicato, è quello sostanzialmente di legittimare, e quindi di consentire una demolizione e ricostruzione in sagoma anche a edifici che sono a distanza dalle pareti finestrate degli edifici prospicienti di meno di 10 metri, se questi edifici sono legittimamente pre-esistenti, e questo chiaramente è da leggere come si sono comunque supportati da un titolo edilizio valido. Successivamente, dato che adesso si può accedere al tema della rigenerazione, e quindi dell'incremento volumetrico, anche trattandosi di ristrutturazione, e quindi potendo aumentare anche di un piano abbondante un edificio che accede alla rigenerazione, però questo aumento in altezza deve essere a distanza prevista dal codice civile e tra pareti finestrate, avere un agio di almeno 10 metri.

Io direi che questo è tutto quanto penso sia importante all'interno di questa delibera. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie sindaco. Ci sono richieste di intervento o chiarimento? Gessi.

GESSI

Una domanda veloce, in riferimento al primo punto, riguardante la ristrutturazione edilizia, si riferisce a tutti i fabbricati, quindi quelli insistenti all'interno dei sub-ambiti, e anche quelli in terreno agricolo? Tutti i fabbricati possono essere oggetto di questo discorso di ristrutturazione edilizia e di quello che viene spiegato al primo punto?

GIOVANNINI

In zona agricola abbiamo però degli altri limiti, vado a memoria, dovrebbe essere un incremento massimo del 20% attualmente con un limite di 50 mq, vado a memoria, ed è possibile passare da una a due unità immobiliari, però per questo se vuoi domani approfondisco.

GESSI

Basta sapere che bisogna verificare l'uno e l'altro per capire cosa poter fare. Ok.

GIOVANNINI

La rigenerazione urbana se non sbaglio si riferisce ai tessuti consolidati, per cui in zona agricola la disciplina è a sé.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Mettiamo ai voti il punto 8, con astensione obbligatoria, per i Comuni che non hanno la funzione in Unione.

Il Presidente CASADEI DENIEL, mette ai voti, in forma palese per appello nominale, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti (sulla base dei voti espressi) nr. 70

Votanti (sulla base dei voti espressi) nr. 70

Voti favorevoli (sulla base dei voti espressi) nr. 30

Voti contrari nr. 0

Astenuti nr. 40 (di cui punti pesati 33 astenuti ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e punti pesati 7 composti dai consiglieri Salvi Filippo e Acini Patrizia)

LA PROPOSTA DI DELIBERA E' APPROVATA CON VOTO FAVOREVOLE

Di seguito, il Presidente CASADEI DENIEL, mette ai voti, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti (sulla base dei voti espressi) nr. 70

Votanti (sulla base dei voti espressi) nr. 70

Voti favorevoli (sulla base dei voti espressi) nr. 30

Voti contrari nr. 0

Astenuti nr. 40 (di cui punti pesati 33 astenuti ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e punti pesati 7 composti dai consiglieri Salvi Filippo e Acini patrizia)

CON VOTO FAVOREVOLE, SI DICHIARA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS 267 DEL 18/08/2000

Gli interventi dei componenti del Consiglio sono stati integralmente registrati e trascritti; la trascrizione è conservata agli atti presso l'Ufficio di Segreteria dell'Unione quale verbale della seduta, art.59 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale dell'Unione
Margherita Campidelli

Il Presidente del Consiglio
Deniel Casadei